



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio - inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio – indizi gravi, precisi e concordanti - necessità

Descrizione

Se è vero che lo standard probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare può attestarsi ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (CFA – Sezioni Unite, n. 2/2023-2024), non è men vero che il relativo accertamento dev'essere condotto alla stregua di indizi corrispondenti a dati di fatto certi, dunque non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza, e connotati da requisiti di gravità, precisione e concordanza, secondo la basilare regola di diritto comune stabilita dall'art. 192, comma 2, del codice di procedura penale. Ne rimane che, una volta rimasto inappagato il livello probatorio del "più probabile che non", per la mancanza della necessaria pluralità di indizi o, comunque, per il difetto delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, l'esito liberatorio non può essere condizionato alla prova di fatti negativi da parte dell'incolpato.

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 007/CFA/2025-2026/B

Presidente

Mazzoni

Relatore

Marchese

Riferimenti normativi

art. 44 CGS; art. 192, comma 2, CPP

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0007 CFA del 17 luglio 2025 (Sig. Christian Diego Pastina/PF)